



Delibera n. 20448

Attribuzione ai Responsabili delle Divisioni delle competenze allo svolgimento di attività applicative comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali ai sensi dell'art. 20 del regolamento di organizzazione e funzionamento

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);

VISTO il *Regolamento del personale della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;

VISTO il *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB*, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato *Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob*, il quale stabilisce che *“La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette”*;

VISTA la delibera n. 19929 del 23 marzo 2017 recante l'approvazione del *Manuale della struttura organizzativa*;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere il carico di lavoro, migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori e di ridurre i tempi operativi, attribuire competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni, in attuazione del menzionato art. 20, comma 1;

RITENUTO che, sulla base della ripartizione di funzioni tra struttura e organo collegiale quale prevista dalla legge istitutiva e coerentemente delineata dal *Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob*, in particolare dagli artt. 7, 14 e 20, costituiscono oggetto di possibile attribuzione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento, attività originariamente spettanti alla competenza della Commissione e dunque di natura deliberativa o comunque conclusiva di procedimenti, definibili come “atti finali”;

RITENUTO che possano costituire oggetto di attribuzione ai sensi della disposizione da ultimo citata attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali sia in forza di previsioni normative sia in conseguenza dei criteri e delle regole di svolgimento stabilite dalla Commissione;

RITENUTO che lo svolgimento di tale attività da parte dei responsabili di Divisione debba essere escluso nei casi in cui vi siano ragioni che rendano non possibile svolgerle sulla base dei soli criteri o delle sole regole stabilite in via generale da disposizioni normative o da deliberazioni di carattere

generale della Commissione, e che in tali casi la decisione debba essere sottoposta dalle U.O. competenti alla Commissione;

RITENUTO che l'informazione periodica al Presidente da parte dei responsabili delle Divisioni sulle attività attribuite prevista dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sia esercitata per il tramite del Direttore Generale;

CONSTATATO che all'esito di una prima ricognizione effettuata nelle aree di attività affidate alle diverse UO in cui si articola la struttura sono emerse alcune attività per le quali: a) vi sono norme che rendono la decisione da assumere conseguenza di giudizi tecnici non discrezionali; ovvero b) sono già stati stabiliti dalla Commissione o possono essere stabiliti in questa sede criteri e regole che rendano le decisioni da assumere fondate su giudizi tecnici non discrezionali;

RITENUTO di indicare separatamente le suddette attività nell'elenco e nelle schede allegate alla presente delibera - che ne costituiscono parte integrante e necessaria - e di riportare in ciascuna scheda gli specifici criteri e le specifiche regole che rendono le decisioni da adottare fondate su giudizi tecnici non discrezionali, nonché la Divisione al cui Responsabile viene attribuita la competenza;

DELIBERA:

1. a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della presente delibera sono attribuite ai Responsabili delle Divisioni le competenze allo svolgimento delle attività, comportanti giudizi tecnici non discrezionali, di cui all'**elenco e alle schede allegate alla presente delibera**, che ne costituiscono parte integrante e necessaria, secondo i criteri e le regole di svolgimento ivi indicate¹;
2. qualora il soggetto cui è attribuita la competenza ritenga insussistenti i presupposti della delega motivandone le ragioni, la decisione sarà sottoposta alla Commissione;
3. i Responsabili di Divisione riferiscono, con cadenza trimestrale, per il tramite del Direttore Generale al Presidente sulle attività attribuite con la presente delibera ai fini dell'informazione alla Commissione.

22 maggio 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese

¹ L'elenco è stato modificato con delibere [n. 21277 del 26 febbraio 2020](#), [n. 21358 13 maggio 2020](#) (per un periodo transitorio), [n. 21714 del 10 febbraio 2021](#), [n. 22115 del 16 dicembre 2021](#) e [n. 22888 del 15 novembre 2023](#).



**Attività attribuite ai Responsabili delle Divisioni
ex art. 20 c.1 Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento della Consob¹**

¹ L'elenco delle attività è stato aggiornato con delibere n. 21277 del 26 febbraio 2020, n. 21714 del 10 febbraio 2021, n. 22115 del 16 dicembre 2021 e n. 20888 del 15 novembre 2023.

1.1. Provvedimenti i cui criteri sono fissati da fonti normative

1.1.1. Presa d'atto di situazioni oggettive

Decadenza dell'autorizzazione rilasciata fornitori di servizi di comunicazione dati

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 79-bis c. 7, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il fornitore di servizi di comunicazione dati non si è avvalso dell'autorizzazione entro 12 mesi.

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di decadenza viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.2. Revoca dell'autorizzazione rilasciata a fornitori di servizi di comunicazione dati

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 79-bis, c. 8, lett. d) TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il servizio di comunicazione dati è interrotto da più di sei mesi ovvero
- il fornitore di servizi di comunicazione dati rinuncia espressamente all'autorizzazione.

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di revoca viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.3. Decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Art. 64-*quater*, c. 9, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il mercato regolamentato non è avvalso dell'autorizzazione entro 12 mesi

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di decadenza viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.4. Decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli corporate

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 64-*quater*, comma 9, per rinvio dell'articolo 62-*quater*, c. 3, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il mercato non si è avvalso dell'autorizzazione entro 12 mesi
- nulla osta da parte della Banca d'Italia

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di decadenza viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.5. Revoca dell'autorizzazione di mercato regolamentato

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 64-*quinquies*, c. 1, lett. d), TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il mercato regolamentato abbia cessato di funzionare da più di 6 mesi ovvero
- il mercato regolamentato rinuncia espressamente all'autorizzazione

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di revoca viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.6. Parere al MEF sulla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di stato

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 64-*quater*, c. 9, per rinvio dell'art. 62-*quater*, c. 2, lett. b), TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- la società di gestione non ha svolto l'esercizio dell'attività entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione

- **Nuove modalità di approvazione**

Il parere al MEF viene trasmesso a firma dal Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.7. Parere al MEF per la revoca dell'autorizzazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di stato

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 64-*quinqies*, c. 1, lettera d), prima parte, per rinvio dell'art. 62-*quater*, c. 2, lett. b), TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il mercato ha cessato di funzionare da più di 6 mesi

- **Nuove modalità di approvazione**

Il parere al MEF viene trasmesso a firma dal Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.8. Revoca dell'autorizzazione del mercato all'ingrosso di titoli corporate

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Art. 64-*quinquies*, c. 1, lett. d), TUF, per rinvio dell'art. 62-*quater*, c. 3, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- il mercato ha formulato espressa rinuncia all'autorizzazione
- nulla osta da parte della Banca d'Italia

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di revoca viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.9. Cambio di denominazione da parte delle SIM

- **UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 19 del TUF; Regolamento Intermediari (artt. 4 e seguenti).

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- a seguito dell'istanza formulata dalla Società, risultano verificati i requisiti formali di cui all'art. 19 del TUF.

- **Nuove modalità di approvazione**

La decisione di cambio di denominazione viene assunta dal Responsabile della Divisione alla luce dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio.

1.1.1.10. Cambio di denominazione di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese²

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 14 del Regolamento (UE) 2020/1503

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- comunicazione da parte del fornitore iscritto nel registro dell'intenzione di effettuare il cambio di denominazione.

- **Nuove modalità di approvazione**

Il cambio di denominazione viene disposto con Determinazione del Responsabile della Divisione.

² La presente attribuzione è stata modificata con delibera n. 20888 del 15.11.2023.

1.1.2. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi

1.1.2.1. Approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di azioni e altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato³

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 236/2012 e relativi Orientamenti ESMA

Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob del 4/11/2019

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- le attività di *market making* sono condotte su strumenti finanziari che siano inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte (criterio c.d. “*product scope*”).

Nuove modalità di adozione

La “non-obiezione” all'uso dell'esenzione è comunicata con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

³ La presente attribuzione è stata modificata con delibera n. 20888 del 15.11.2023.

1.1.2.2. Parere alla Banca d'Italia sulle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di titoli di Stato⁴

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 236/2012 e relativi Orientamenti ESMA

Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 4/11/2019

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- *per le attività di market making*: le attività sono condotte su strumenti finanziari che sono inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte (criterio c.d. “*product scope*”);
- *per le attività di authorized primary dealer*: è presente un accordo sottoscritto con il MEF per condurre attività di operatore specialista.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere di “non-obiezione” all’uso dell’esenzione viene trasmesso alla Banca d’Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

⁴ La presente attribuzione è stata aggiunta con delibera n. 20888 del 15.11.2023.

1.1.2.3. Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza

- **UO competente: DCG**

- **Fonte normativa**

Art. 147-ter, c. 1, TUF e art. 144-septies, c.1, Regolamento Emittenti

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle condizioni definite dagli artt. 144-ter e 144-quater del Regolamento Emittenti.

Nei casi in cui tali condizioni non siano applicabili, l'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) per le società per le quali non risulta possibile definire la quota di partecipazione in ragione della mancanza di uno o più dei parametri⁵ previsti dal Regolamento, la misura di detta quota viene fatta coincidere con quella prevista in via generale dall'art. 147-ter, comma 1, del TUF (2,5%) ove non intervenga una diversa determinazione da parte della Consob sulla base degli elementi ivi indicati (capitalizzazione, flottante e assetti proprietari).
- b) per le società le cui azioni sono state negoziate solo per una frazione del trimestre di riferimento, il calcolo della capitalizzazione di mercato ai fini della individuazione della quota di partecipazione viene effettuato sulla base dei dati disponibili, ossia dei valori della capitalizzazione registrati nei giorni di effettiva negoziazione nel trimestre di riferimento;
- c) per le società risultanti da operazioni straordinarie la cui efficacia è successiva al trimestre di riferimento per il calcolo della capitalizzazione, la classe dimensionale viene determinata sulla base delle quotazioni registrate a partire dalla data di efficacia dell'operazione stessa e fino alla più recente data di negoziazione disponibile;
- d) qualora le società che richiedono l'ammissione a quotazione non si avvalgano, per il primo rinnovo successivo alla medesima, della facoltà di deroga di cui al comma 6 dell'art. 144-quater del R.E.⁶, la quota viene determinata sulla base delle quotazioni del trimestre di riferimento o del minor periodo di quotazione.

- **Nuove modalità di approvazione**

La pubblicazione della determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza attraverso una specifica Comunicazione avviene a cura del Responsabile della Divisione e del Responsabile dell'Ufficio competente alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.

⁵ Ad esempio, nel caso le azioni siano state sospese dalle negoziazioni per l'intera durata del trimestre di riferimento.

⁶ L'art. 144-quater, c.6 del R.E prevede, in deroga ai criteri per la determinazione delle quote di partecipazione, che *"le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%"*.

1.1.2.4. Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale

- **UO competente: DIE**
- **Fonte normativa**

Art 8, c. 4 del D.L. 70/2011.

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- le richieste non eccedono il plafond relativo all'emissione dei Titoli di Risparmio di cui all'art 8, c. 4 del D.L. 70/2011. Nel caso di cui l'impegno del plafond raggiunga l'80% dell'importo complessivo annuo di emissione, la Consob ne informa il MEF, con lettera a firma del Presidente.

- **Nuove modalità di approvazione**

A seguito dell'istruttoria, non rilevandosi la presenza di motivi ostativi all'emissione, la Divisione competente lascia decorrere il termine per il silenzio-assenso.

1.1.2.5. Sospensione delle esenzioni dai requisiti di trasparenza concesse alle sedi di negoziazione

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Art. 5, c. 1, MIFIR

Regolamento delegato (UE) 2017/577

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nel caso in cui una delle seguenti condizioni sia riscontrata:

- a) la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuate in una sede di negoziazione che beneficiano di tali deroghe supera il 4% del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione nell'arco dei dodici mesi precedenti;
- b) le negoziazioni globali a livello di Unione di uno strumento finanziario che beneficiano di tali deroghe superano l'8% del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell'Unione nell'arco dei dodici mesi precedenti.

L'ESMA pubblica, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese civile, il volume totale delle negoziazioni nell'Unione di ciascun strumento finanziario nei 12 mesi precedenti, la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario realizzata nell'Unione beneficiando di tali deroghe, nonché in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti e la metodologia utilizzata per calcolare tali percentuali.

- **Nuove modalità di approvazione**

La sospensione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione è comunicata con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.

1.1.2.6. Autorizzazione delle esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-trade per le sedi di negoziazione

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 600/2014 (artt. 4 e 9)

Regolamento delegato (UE) 2017/583

Regolamento delegato (UE) 2017/587

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nel caso in cui tutte le seguenti condizioni siano riscontrate:

- le esenzioni nei casi degli strumenti *equity* ed *equity-like* fanno riferimento a:
 - esenzioni relative a sistemi di abbinamento di ordini basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario è derivato dalla sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità;
 - esenzioni relative a sistemi che formalizzano le operazioni concordate;
 - esenzioni relative a ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
 - esenzioni relative a ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione.
- Per ciascuna tipologia di esenzione, il Regolamento delegato (UE) 2017/587 individua in maniera specifica le condizioni che devono essere verificate.
- Le esenzioni nei casi degli strumenti *non-equity* fanno riferimento a:
 - esenzioni relative a ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione;
 - esenzioni relative a *indication of interest* eseguibili in sistemi *request for quote* o *voice trading* superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario;
 - esenzioni relative a strumenti derivati non soggetti alla *trading obligation* e gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido.

- **Nuove modalità di approvazione**

L'approvazione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione è comunicata con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.

1.1.2.7. Parere al MEF in relazione all'applicazione della Tobin Tax

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, commi 491-499

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, art. 16, comma 3, lett. a);

Delibera Consob n. 18663 del 2 ottobre 2013

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nel caso in cui tutte le seguenti condizioni siano riscontrate:

- attività: il richiedente deve svolgere attività di *market making* o *liquidity enhancing activity*;
- sede di negoziazione: l'attività da esentare deve essere svolta su una sede di negoziazione riconosciuta dalla Consob ex art. 67 TUF o vigilata da una autorità con cui la Consob ha un accordo di cooperazione;
- presenza di accordi: il richiedente deve dichiarare se ha sottoscritto accordi, inerenti all'attività da esentare, con il gestore della sede di negoziazione o l'emittente;
- tipo di attività di market making: il richiedente deve indicare quale tipo di attività svolge fra le seguenti 1) pubblicazione di quotazioni in acquisto-vendita; 2) risposta a richieste di negoziazione avanzate dalla clientela; 3) copertura delle posizioni scaturenti dai due punti precedenti;
- informazioni quantitative: il richiedente deve fornire alcune informazioni quantitative sull'attività da esentare (ossia: nome, tipologia e codici ISIN degli strumenti finanziari su cui è svolta l'attività e degli eventuali strumenti sottostanti; nome e Paese della sede di negoziazione).

- **Nuove modalità di approvazione**

Il parere viene comunicato al MEF con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.

1.1.2.8. Autorizzazione a differire la pubblicazione delle informazioni di post-negoziato

- **UO competente: DME**

- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 600/2014 (artt. 7 e 11)

Regolamento delegato (UE) 2017/583

Regolamento delegato (UE) 2017/587

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nel seguente caso:

- il differimento alla pubblicazione delle informazioni di post-trading è relativa ad una transazione che ha dimensioni pari o superiori a "*Large in scale*" (LIS) e "*Size Specific to the instrument*" (SSTI) ovvero coinvolge strumenti illiquidi.

- **Nuove modalità di approvazione**

L'approvazione del differimento alla pubblicazione delle informazioni post-negoziato è comunicata con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.

1.1.2.9. Notifiche di esenzione dall'obbligo di segnalazione dei contratti derivati infragruppo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT)⁷

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Articolo 9, paragrafo 1, comma 3, del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal Regolamento UE n. 834/2019 (REFIT)

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nell'ambito delle seguenti condizioni:

- **I requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, di EMIR, sono verificati sulla base delle informazioni contenute nella notifica;**
- **il requisito di cui al punto b) dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 3, di EMIR, relativo all'adeguatezza delle procedure centralizzate dei rischi, è altresì verificato sulla base della presenza nelle procedure dei seguenti elementi:**
 - ✓ **principi e linee guida per il coordinamento centralizzato delle attività di valutazione, misurazione e controllo dei rischi di gruppo;**
 - ✓ **un presidio di monitoraggio centralizzato dei rischi di gruppo; e**
 - ✓ **una reportistica periodica a supporto del monitoraggio.**

- **Nuove modalità di approvazione**

L'Ufficio Post-Trading (POT) trasmette al soggetto che ha notificato l'esenzione una comunicazione di obiezione o di non-obiezione all'esenzione dall'obbligo di segnalazione, a firma del Responsabile della Divisione Mercati e del Responsabile dell'Ufficio POT, alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.

⁷ La presente attribuzione è stata aggiunta con delibera n. 21277 del 26 febbraio 2020.

1.1.2.10. Pubblicazione sul sito internet della Consob dell'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria⁸

- **UO delegate: DCG congiuntamente con DIE**
- **Fonte normativa**

Art. 3, comma 3, del Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'art. 3, comma 3, del Regolamento Consob di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 prevede l'obbligatorietà, da parte della Consob, della pubblicazione annuale sul proprio sito internet di tutti i soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria. Tali soggetti sono individuati come segue:

- **gli enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR), come definiti dall'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 e pertanto le società italiane emittenti valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea, le banche, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione le quali:**
 1. abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e
 2. alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
 - un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;
 - un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.
- **soggetti diversi dagli EIPR che, in via volontaria, procedano alla pubblicazione di una dichiarazione di carattere non finanziario, apponendo sulla dichiarazione la “dicitura di conformità”.**

In occasione di ogni aggiornamento i Responsabili delle Divisioni competenti forniscono congiuntamente alla Commissione una tempestiva informativa.

- **Nuove modalità di approvazione**

In occasione degli aggiornamenti dell'elenco, i Responsabili delle Divisioni competenti dispongono tempestivamente, con apposita Determinazione congiunta, per la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Consob.

⁸ La presente attribuzione è stata aggiunta con delibera n. 21714 del 10 febbraio 2021.

1.1.2.11. Pubblicazione sul sito internet della Consob dell'elenco delle PMI⁹

- **UO delegate:** DCG
- **Fonte normativa**

Art. 1, c. *w*-quater.1) del TUF

Art. 2-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'art. 2-*ter* del Regolamento Emittenti prevede l'obbligatorietà, da parte della Consob, della pubblicazione annuale sul proprio sito internet dell'elenco delle PMI quotate.

In tale elenco sono incluse le sole società italiane aventi sede legale in Italia con (almeno) azioni ordinarie ammesse a negoziazione sul MTA, che:

- **ai sensi dell'art. 1, c. *w*-quater.1) del TUF, abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro e che non abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi.**

La capitalizzazione di mercato è calcolata:

- **come media semplice delle capitalizzazioni giornaliere in base al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno;**
- **nel caso di quotazione di più categorie di azioni, come somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni;**
- **in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile.**

Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, il valore della capitalizzazione viene calcolato:

a) in presenza dell'offerta:

- **come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;**

b) in assenza dell'offerta:

- **in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, relativo alla prima giornata di negoziazione;**

⁹ La presente attribuzione è stata aggiunta con delibera n. 22115 del 16 dicembre 2021.

- **in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato nell'ultimo giorno di quotazione nella sede di negoziazione di provenienza.**

Qualora, nel periodo di riferimento, il titolo non abbia avuto alcun giorno di quotazione, la società, se già inclusa nell'elenco delle PMI, mantiene tale status.

In occasione di ogni aggiornamento il Responsabile della Divisione competente fornisce alla Commissione una tempestiva informativa.

- **Nuove modalità di approvazione**

In occasione degli aggiornamenti dell'elenco, il Responsabile della Divisione competente dispone tempestivamente un'apposita Determinazione di pubblicazione dello stesso sul sito internet della Consob.

1.2. Provvedimenti i cui criteri sono fissati dalla Commissione

1.2.1. Assoggettamento degli emittenti agli obblighi di informativa periodica supplementare mensile e trimestrale

- **UO competente: DIE**
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita nei casi di seguito descritti.

Vengono sottoposti agli obblighi di informativa mensile gli emittenti per i quali lo stato di crisi sia segnalato da:

- un giudizio negativo del revisore sui bilanci o sulla relazione semestrale ovvero la dichiarazione di impossibilità ad esprimersi sulla suddetta documentazione contabile, aventi a fondamento la continuità aziendale;
- la presenza di perdite tali da determinare la riduzione, non temporanea, del capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c.) contestualmente ad un richiamo d'informativa in merito alle incertezze sulla continuità aziendale (richiamo 570);
- la presenza di perdite tali da determinare la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.).

Vengono sottoposti agli obblighi di informativa trimestrale gli emittenti per i quali:

- sia presente nella relazione di revisione un richiamo d'informativa sulla continuità aziendale in conformità al Documento n. 570 sulla "Continuità aziendale";
- abbiano una riduzione del capitale di oltre un terzo (art.2446 c.c.) a condizione però che tale circostanza non sia di carattere transitorio.

- **Nuove modalità di approvazione**

La richiesta ex art 114 c. 5 del TUF di pubblicazione delle informazioni periodiche supplementari viene firmata dal Responsabile della Divisione e dal Responsabile dell'Ufficio competente alla luce dell'istruttoria svolta dallo stesso Ufficio.